

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-568 del 07/02/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2195 del 07/05/2018 intestato alla società L.C.M. Srl, per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi e sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/B
Proposta	n. PDET-AMB-2020-562 del 06/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2195 del 07/05/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 21296 del 16/05/2018) con scadenza di validità in data 15/05/2033, per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi e sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/B, intestato alla società **L.C.M. Srl**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società L.C.M Srl (C.F. 03263930376 e P.IVA 00607891207) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/B, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2195 del 07/05/2018 e rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 21296 del 16/05/2018, con scadenza di validità in data 15/05/2033, inerente la modifica non sostanziale della matrice comunicazione in materia di rifiuti.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto (in particolare gli Allegati A e C e la scadenza di validità che rimane fissata al 15/05/2033) del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, e ad esso dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società L.C.M Srl (C.F. 03263930376 e P.IVA 00607891207) con sede legale e impianto in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 102/B, ha presentato direttamente all'Autorità competente con PEC del 03/12/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2019 al PG/2019/185310 e confluita nella **Pratica SINADOC 34638/2019**, la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice comunicazione in materia di rifiuti, per integrazione codici rifiuti EER.
- La società L.C.M Srl con PEC del 13/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/01/2020 al PG/2020/4302 ha presentato integrazione documentale volontaria.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata, con il supporto tecnico delle unità interne competenti per la matrice specifica, non sostanziale la modifica comunicata, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. vigente, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-2195 del 07/05/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 15/05/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE**

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.4.2.1 pari a € 26.00.

Bologna, data di redazione 06/02/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto L.C.M. Srl
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena 102/B

ALLEGATO B

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Bologna, 06.02.2020

Rif. Prat. Sinadoc 34638/2019

SOCIETA': L.C.M. Srl con sede legale e operativa in via Modena 102/B (BO) in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

OGGETTO: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via Modena 102/B (BO) in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Operazioni di recupero: R13 - R4 - Classe 5

Verificata la documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) matrice rifiuti, pervenuta a questa Agenzia in data in data 03/12/2019 al PGBO2019/185310.

Si conferma l'iscrizione al n° **27092/2017 del 22/11/2017**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	mc (*)
ALLEGATO	1.1	DM 5 FEBBRAIO 1998 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI		
OPERAZIONE RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	1545	2260
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi 150101 – 150105 – 150106 - 200101		
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro 160120-170202 - 200102		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 100210 – 120101 – 120102 - 150104 – 160117 – 170405 – 191202 - 190102-190118 - 200140		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 110559 - 110501 – 120103 – 120104 – 170401 – 170402 – 170403 –170404 – 170406 – 170407 – 191002 – 191203 – 200140 – 150104		
TIPOLOGIA	3.3	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta , plastica e metallo 150104 – 150105 – 150106 – 191203		
TIPOLOGIA	4.1	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn; scorie da produzione del fosforo, scoria Cubilot 101003		
TIPOLOGIA	5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del DLgs. n. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili 160117 – 160118		
TIPOLOGIA	5.5	Catalizzatori esauriti contenenti argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 180807)		
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 160216 – 170402 - 170411		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo e di rame ricoperto 160122 – 160118 – 160216 – 170401 – 170411		
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici,		

		rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 160214 – 160216 – 200136		
TIPOLOGIA	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC 160214 – 160216 - 200136		
TIPOLOGIA	6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 160119		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101 – 030105 – 150103 – 170201 – 200138		
TIPOLOGIA	10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma 160103		
OPERAZIONE DI RECUPERO ATTIVITA'	R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	4450	3850
TIPOLOGIA	3.1/3 c	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 100210 - 120101 – 120102 - 150104 – 160117 – 170405 – 190118-191202 - 200140		
TIPOLOGIA	3.2/3 c	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 120103 – 120104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191002 – 191203 – 200140 – 150104		
TIPOLOGIA	5.7/3 a	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 170411		
TIPOLOGIA ed	5.8/3 a	Spezzoni di cavo di rame ricoperto 170411		

* capacità di stoccaggio istantanea

a) Operazione di recupero R13

- 1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- 2) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a **1545** tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.5: massimo 10 tonn/anno
 - tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
 - tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
 - tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
 - tipologia 5.19: massimo 1500 tonn/anno
 - tipologia 6.5: massimo 100 tonn/anno
- 3) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
 - 4) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
 - 5) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
 - 6) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.16, dovranno essere conformi al D.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.

b) Operazione di recupero R4

- 1) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione R4, è pari a **4450** tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.
 - tipologia 5.7 : massimo 100 tonn/anno
 - tipologia 5.8 : massimo 1500 tonn/anno
- 2) La tipologie di rifiuti di cui al punto 3.1, 3.2, 5.7 e 5.8 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m. devono essere gestite ai sensi dei Regolamenti n. 333/2011/UE¹ e n. 715/2013/UE², al fine di documentare la

¹certificato numero 16479-ER/A rilasciato da KIWA CERMET ITALIA Spa

²certificato numero 16479-ER/B rilasciato da KIWA CERMET ITALIA Spa

cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti dell'attività di recupero R4. In particolare i rottami dovranno rispettare le seguenti normative come da tabella sotto riportata al fine di documentare la produzione di EoW (end of waste):

Rottami di ferro e acciaio	Regolamento n° 333/2011 UE
Rottami di alluminio e relative leghe	Regolamento n° 333/2011 UE
Rottami di rame e leghe di rame	Regolamento n° 715/2013 UE
Rottami di nichel, piombo, zinco ecc.	D.M. 05/02/1998

- 3) Per le tipologie di cui al punto 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al al DM05/02/1998 e s.m. che non rientrano nel campo dei regolamenti UE sopra richiamati, le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- 4) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- 5) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- c) **Prescrizioni generali:**
- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
 - Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

- E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanza della stessa.
- Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998 e s.m.i.

d) Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Entro il **30 aprile** di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione³: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **103,29 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
 Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
 bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁴;
- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la planimetria di riferimento, è quella acquisita agli atti di ARPAE PG185310 del 03/12/2019 che costituisce aggiornamento di quelle allegata all'AUA, per quanto riguarda la documentazione tecnico

³ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁴ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

amministrativa di riferimento è quella allegata all'istanza di AUA e successiva modifica del 03/12/2019 PG185310.

Motivazioni

La società LCM è in possesso dell'Autorizzazione unica Ambientale adottata con n. DET-AMB-2018-2195 del 07/05/2018 successivamente rilasciata dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con Protocollo n° 0021296 del 16/05/2018.

In data 03/12/2019 ha richiesto un modifica dell'atto di iscrizione⁵ al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi che riguardano due tipologie di rifiuti già presenti nell'atto di iscrizione tipologie 2.1 e 3.1. La richiesta specificamente prevede l'integrazione di tre codici CER due nella tipologia 3.1. ed un altro codice nella tipologia 2.1.

I codici CER richiesti per la tipologia 3.1 sono:

190102 *materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti*, operazione di recupero R13

190118 *rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17* operazione di recupero R13-R4

Per la tipologia 2.1 il gestore richiede l'inserimento del codice CER 160120 *vetro* previsto nell'allegato 1 DM 05/02/1998 per l'operazione di recupero R13.

Si tratta di vetro derivante da veicoli sottoposti a riparazione o demolizione.

Successivamente alla presentazione della modifica il gestore con nota del 15/01/2019⁶ ha comunicato che intende gestire il codice CER 190102 tipologia 3.1 mediante l'operazione di sola messa in riserva (R13).

Pratica Sinadoc 34638/2019

Documento redatto in data 06/02/2020.

⁵ n° 27092/2017 del 22/11/2017

⁶ PG 4302 del 13/01/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.